



COMUNE DI SOLIERA  
Provincia di Modena

**Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di cosmetici, parafarmaci e dispositivi medici per la Farmacia Comunale di Soliera.**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura di cosmetici e parafarmaci non in via esclusiva per la Farmacia Comunale di Soliera.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Farmacia Comunale Soliera con sede in Via Grandi n. 155 a Soliera (MO), CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00221720360;

- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Simona Loschi, Responsabile del settore Farmacia Comunale, che è possibile contattare al n. tel. 059/568531, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale indicare e-mail [simona.loschi@comune.soliera.mo.it](mailto:simona.loschi@comune.soliera.mo.it);

- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con la farmacia comunale.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. "33700000-7- Prodotti per l'igiene e la cura della persona" inserito nell'appendice I dell'Allegato n.1 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ".

**Art. 2 - Durata dell'appalto**

Il contratto che verrà stipulato sarà di n. 3 anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto per ulteriori 3 anni, dandone comunicazione all'appaltatore con un preavviso di 30 gg.

**Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni**

L'importo dell'appalto è di complessivi euro 30.000,00 IVA di legge esclusa, per la durata di 36 mesi.

L'Amministrazione si riserva di richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni originariamente previste, senza fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023, per un importo stimato in Euro 6.000,00 (IVA esclusa).

Il valore complessivo dell'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi è pari ad Euro 30.000,00 (IVA esclusa).

Le forniture richieste durante il periodo di validità del presente appalto, saranno contabilizzate a misura, con riferimento ai prezzi di listino offerti e ferme restando ulteriori scontistiche legate a specifiche campagne o iniziative promozionali che il fornitore proporrà durante il corso di validità del contratto.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dell'art. 2 allegato 1.01 del D.lgs. 36/2023 il CCNL di riferimento individuato è il quello del Commercio.

**Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto**

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- l'offerta economica.

**Art. 5 - Caratteristiche dell'appalto**

L'oggetto della presente procedura è la fornitura di cosmetici, parafarmaci non in via esclusiva e dispositivi medici per la Farmacia Comunale di Soliera.

COMUNE DI SOLIERA  
Provincia di Modena

Tutti i prodotti devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

Nel contesto dell'appalto in questione, il fornitore dovrà garantire:

- a) trasporto;
- b) consegna.

Confezionamento, etichettatura ed imballaggio.

L'imballaggio esterno deve soddisfare le prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Il fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti. Qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del fornitore.

Per quanto concerne i prodotti cosmetici e parafarmaci devono rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano in materia di sostenibilità ambientale e sicurezza delle materie prime e degli ingredienti utilizzati nonché in materia di confezionamento ed etichettatura, ivi compreso il REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 ed i relativi allegati; tutti i prodotti devono essere privi di nichel.

Inoltre il Fornitore dovrà garantire la fornitura di dispositivi medici che rispettino la normativa di comparto.

Consegna

La farmacia comunale è ubicata in Via Grandi 155 a Soliera (MO) ed effettua il seguente orario: 8:30-12:30 e 15:30-19:30, due sabati di chiusura al mese (cadenza quindicinale).

La consegna deve essere fatta entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine.

L'accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possono insorgere a seguito dell'utilizzo.

A seguito del controllo qualitativo-quantitativo della merce, la segnalazione da parte della farmacia in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna.

Ogni consegna deve essere accompagnata da apposito documento di trasporto (c.d. D.D.T.), riportante almeno i seguenti estremi di riferimento:

- 1) il numero e la data dell'ordine;
- 2) l'indicazione della farmacia richiedente;
- 3) la marca e la tipologia;
- 4) le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;
- 5) le quantità consegnate;
- 6) il prezzo unitario dei prodotti consegnati applicato dal fornitore alla farmacia con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno tramite agente di commercio.

Il fornitore dovrà garantire alla Farmacia Comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a variazioni di prezzo.

Gli oneri relativi alla consegna dei prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Il fornitore dovrà provvedere tempestivamente al regolare ritiro dei prodotti danneggiati, erroneamente consegnati e a stornare il valore degli stessi mediante emissione di nota di credito.

I prodotti erroneamente ordinati dalla farmacia potranno essere resi al fornitore, con riferimento al DDT, entro massimo 30 giorni dall'arrivo in farmacia.

**COMUNE DI SOLIERA**  
Provincia di Modena

Il fornitore dovrà garantire il ritiro dei prodotti da esso forniti che siano nel tempo divenuti invendibili a norma di legge, perché variati nella registrazione, nella composizione, nelle indicazioni terapeutiche nell'aggiornamento del foglietto illustrativo o per altro valido motivo, con emissione di nota di credito relativa al valore corrente di fornitura dei prodotti resi.

Oltre a tali ordinari ritiri o resi, il fornitore dovrà provvedere, almeno due volte l'anno, al ritiro dei prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia comunale.

I prodotti che all'atto della consegna non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal presente Capitolato e in generale nell'ordine di fornitura, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno immediatamente respinti dalla Farmacia comunale.

Per i prodotti accettati "con riserva" che non risultassero conformi all'esito dei controlli, il fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro n. 30 (trenta) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore sarà considerata "mancata consegna".

È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Il fornitore dovrà altresì:

- non consegnare prodotti revocati, sospesi, scaduti o comunque invendibili per provvedimento d'autorità;
- non consegnare dispositivi medici privi del marchio CE;
- dare comunicazione tempestiva al direttore della farmacia di eventuali provvedimenti di revoca di prodotti o presidi, informazioni tecnico-scientifiche e variazioni legislative relative al settore;
- verificare che tutti i prodotti siano dotati di fustella ottica a norma di legge;
- assicurare che il trasporto dei prodotti venga effettuato garantendo la catena del freddo nel rispetto delle temperature di conservazione previste per ogni singolo prodotto.
- garantire l'accesso ai listini prezzi al pubblico.

#### **INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI PRODOTTI**

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il fornitore deve comunicare immediatamente alla farmacia la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In tal caso il Fornitore deve indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

La farmacia comunale si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità e/o mancata consegna secondo i termini sopra indicati, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato.

#### **Art. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 6.1 - Modifiche contrattuali**

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7- Verifica di conformità**

COMUNE DI SOLIERA  
Provincia di Modena

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

A tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio.

**Art. 8 - Inadempimenti e penali**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice le seguenti penali:

**a) penale per ritardo:** la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo previsto, rispetto ai termini indicati all'art. 5 del presente capitolato.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

**b) penale per inadempimento:** La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Responsabile di Settore, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile di Settore, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

**Art.9 - Cessione del contratto e cessione di crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

**COMUNE DI SOLIERA**  
Provincia di Modena

**Art. 10 - Subappalto**

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**Art. 11 - Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

**Art. 12 – Pagamenti**

La fatturazione potrà avvenire a seguito della spedizione della merce, e i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: NRRS1A.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza l'emissione della fattura, a seguito di certificazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Le fatture elettroniche intestate alla Farmacia Comunale di Soliera con sede legale in Soliera (MO) in Via Grandi 155, CF/P.IVA 00221720360 dovranno essere inviate al Codice Univoco Ufficio: NRRS1A e contenere le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
2. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
3. CIG;
4. C/C dedicato;
5. Numero della determina di impegno.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

**Art. 13 - Obblighi di tracciabilità**

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire alla Farmacia Comunale di Soliera ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o,

**COMUNE DI SOLIERA**  
**Provincia di Modena**

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

**Art. 14 - Revisione prezzi**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art 60 del D.lgs.36/2023 e s.m.i.. in base all'indice nazionale per l'intera collettività (NIC) reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/tag/nic/>.

Ai fini dell'individuazione dell'indice di riferimento, considerato che il CPV individuato per l'appalto risulta nell'elenco di cui all'allegato II-2 bis al D.lgs. 36/2023-è stato individuato l'indice [ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I [121] Beni e servizi per la cura della persona.

Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione. La Stazione appaltante, tramite il RUP monitora mensilmente l'andamento del predetto indice al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante l'intera fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il RUP, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

**Art. 15 - Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

**Art. 16 - Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

**Art. 17 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23.01.2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

**COMUNE DI SOLIERA**  
Provincia di Modena

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

**Art. 18 - Riservatezza**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Sindaco p.t. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC protocollo@pec.comune.soliera.mo.it tel. +39 059/568511, indirizzo e-mail sindaco@comune.soliera.mo.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la gestione del contratto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla finalità di cui sopra;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Soliera e dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.